



## DELIBERAZIONE DEL GIUDICE UNICO

Il Giudice Unico,

**LETTO** il referto arbitrale e relativo rapporto della gara n. 15 tra BASKET FISLE TV / OLD SPONGES VOLPAGO del 08.11.2024;

**VISTO** lo statuto del C.S.I.;

**VISTO** il Regolamento Nazionale, le norme per l'Attività Sportiva e per la Giustizia Sportiva, contenute in "Sport in Regola", validi per la corrente stagione;

**VISTO** il "Massimario delle Sanzioni"

**VISTO** il Regolamento Tecnico Ufficiale della Pallacanestro 2024;

**VISTO** il Regolamento locale per la disciplina Basket "Estratti del Regolamento – Campionato Provinciale 2024/25";

**CONSIDERATO** che il giocatore n. 13 della Basket Fisle TV, Sig. Portello Jacopo, veniva sanzionato dapprima per un fallo antisportivo e successivamente con un'espulsione temporanea per linguaggio blasfemo (erroneamente indicata come semplice tecnico nel referto ma correttamente segnalato nel rapporto di gara).

Nell'allontanarsi dal campo il giocatore continuava a protestare fino al raggiungimento dello spogliatoio.

Il fallo antisportivo sommato al fallo tecnico per espulsione temporanea comporta il raggiungimento delle 3 ammonizioni e la conseguente espulsione automatica.

.

**RITENUTO** che la condotta del giocatore debba esser sanzionata.

### P.Q.M.

- Commina a carico del Sig. **Portello Jacopo**, tesserato della Basket Fisle, la sanzione di n. 3 giornate di squalifica (di cui 1 per raggiunto numero di ammonizioni e 2 per reiterata condotta protestatoria), di cui una già scontata e le ulteriori 2 da scontarsi nelle prime gare utili ed € 30 di multa (di cui € 5 per il fallo tecnico, € 5 per l'espulsione temporanea ed € 20 per le due giornate di squalifica).

Treviso, lì 16.11.2024

il G.U.